



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 111/14 S.N.

Roma, 1 febbraio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia - Impiego degli Assistenti Capo con mansioni di "Capo Turno".

RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

Con la presente, condividendone appieno i contenuti, si trasmette l'unita nota della nostra Segreteria Provinciale di Venezia indirizzata al Dirigente della IV Zona Polizia di Frontiera di Udine, con la quale il predetto viene diffidato dal proseguire con la volontà di comandare il personale con qualifica di Assistente Capo a svolgere le funzioni di "Capo Turno" presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia.

Si chiede un immediato intervento da parte di codesto Ufficio, nonché di essere informati sulle iniziative di carattere disciplinare che saranno intraprese nei confronti del Dirigente della IV Zona Polizia di Frontiera per aver posto in essere le condotte previste dal D.P.R. n. 737/1981 richiamate nella menzionata nota.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Segreteria Provinciale di Venezia

S.Croce n.500 – 30135 Venezia

Tel. +39 041 5231437

Fax: +39 041 5206043

segreteria@coisp-venezia.it - venezia@coisp.it

www.coisp-venezia.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Venezia, 1 febbraio 2014

AL DIRIGENTE DELLA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA UDINE

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP ROMA
(con preghiera di inoltrare all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.)

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia - Impiego degli Assistenti Capo con mansioni di "Capo Turno".

ATTO DI DIFFIDA.

Egregio Dirigente,

con precorsa corrispondenza il COISP ha evidenziato che su disposizione della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere erano stati organizzati specifici cicli formativi per il profilo di "Capo Turno della Polizia di Frontiera", denunciando il fatto che la S.V. ha ritenuto di inviare a detti corsi il personale che riveste la qualifica di Assistente Capo con la chiara intenzione di sopperire, con tali colleghi, alle carenze di organico del ruolo dei Sovrintendenti oppure alla volontà di non impiegare nei turni il personale del ruolo degli Ispettori.

Questa O.S. aveva segnalato alla S.V. la gravissima situazione che la Polizia di Frontiera di Venezia sta vivendo ed aveva contestato la decisione di far fronte alla gravissima carenza di personale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, comandando il personale che riveste la qualifica di Assistente Capo, dopo lo svolgimento di un corso di qualche giorno, a svolgere le delicate funzioni di "Capo Turno" in ambito aeroportuale, così obbligando tali colleghi ad assumersi delle responsabilità che sono proprie di altre e ben specificate qualifiche in seno alla Polizia di Stato, superiori a quella di Assistente Capo.

Ebbene, con la presente,

PREMESSO

- che tale assurdo impiego del personale con qualifica di Assistente Capo continua ad essere attuato presso l'Ufficio Polizia di Frontiera di Venezia, nonostante l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. – sollecitato a riguardo dalla nostra Segreteria Nazionale – aveva dato assicurazioni sul fatto che ciò non sarebbe più accaduto.
- che l'illegittimità assoluta di tale determinazioni da parte della S.V. non è affatto mitigata dalla risibile nota inserita negli ordini di servizio a fianco del nominativo dell'Assistente Capo: "per situazione di particolare emergenza, contatterà il Funzionario addetto al 2° Settore Polmare/Polaria ovvero nell'impossibilità di comunicazione con il predetto Funzionario contatterà il Dirigente Supplente". Infatti, nell'immediatezza di un evento, quindi, secondo la S.V. il collega che è chiamato ad assumere

la direzione del servizio, deve dover coordinare almeno 10 unità operative disposte tra servizio di sicurezza e di frontiera, nonché assolvere i compiti previsti dal Piano Leonardo da Vinci e dalle procedure di Emergenza Aeroportuale. Deve anche tenere i contatti con le altre Forze di Polizia presenti nello scalo, oltre a chiamare il funzionario più elevato in grado per spiegare l'evento e prendere disposizioni. Il tutto ovviamente in spregio al fatto che per ricoprire detto incarico è prevista la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, tra l'altro ribadita anche nella circolare del 12 marzo 2013 a firma del Dirigente della Polizia di Frontiera di Venezia il tutto con il chiaro intento di creare situazioni di grave disagio nei riguardi del personale che è chiamato a svolgere una funzione non propria rischiando anche possibili disservizi che – a questo probabilmente non si pensa – si rifletterebbero pericolosamente sulla sicurezza dell'Aeroporto e dei passeggeri.

CONSIDERATO

- che l'art. 5 del D.P.R. n. 335/1982 nel disciplinare le *“funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti”* precisa che *“al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria”*, che detto personale *“svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, che “al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo”*, cosicché appare evidente a tutti, tranne che alla S.V., che è assolutamente sottratto a detto personale la possibilità di svolgere funzioni come quella di Capo Turno di un Aeroporto riservate a qualifiche superiori a cui è attribuita, tra l'altro, la qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
- che l'art. 5 del D.P.R. n. 737/1981 sanziona con la deplorazione l'inosservanza delle disposizioni sull'impiego oltre che la negligenza nel governo del personale.
- che l'art. 57, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, analogicamente applicabile anche all'Amministrazione della P.S. in assenza di specifica statuizione, stabilisce che l'assegnazione alle superiori mansioni è disposta sotto la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio e che l'analisi della disciplina normativa evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come l'assegnazione a mansioni superiori debba avere il carattere dell'eccezionalità, nonché della temporaneità e della provvisorietà, limiti che presso la Polizia di Frontiera di Venezia vengono allegramente elusi ed aggirati.
- che tale condotta illegittima, se da un lato espone alcuni dipendenti a responsabilità non proprie, cagionandogli un danno ingiusto, determina parallelamente l'astratta configurabilità in capo alla S.V. della fattispecie p. e p. dall'art. 323 C.P. per aver arrecato con un provvedimento palesemente illegittimo, reiterato con dolosa pervicacia, citato danno ingiusto.

DIFFIDA

la S.V. dal proseguire tale condotta illegittima e procuratrice di danno a carico dei dipendenti impropriamente impiegati in mansioni che eccedono le loro attribuzioni ordinamentali.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P. DI VENEZIA